

**RICEVUTO**  
29 APR. 1999  
Risp.....

PROT. 285/46.I/xv-a/1999 e Al Rgne



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale  
Divisione I - Sezione II

Roma, 18 FEBBRAIO 1999

Prot. nr. 559/C.25611.10089.D.(1)

**Oggetto:** Società che offrono servizi di portierato.  
Quesiti.

ALLA PREFETTURA DI  
(Rif. 1103/98/12B15/GAB del 10.9.98)

BOLOGNA

ALLA QUESTURA DI  
(Rif. Cat.Z/4 Mass. del 29.10.98)

PREFETTURA DI ROMA
70 MAR 1999
Prot. N. 500 Cat. 1/1

LODI

ALLA QUESTURA DI  
(Rif. Div.III-Mass.C.3 del 16.11.98)

ROMA

ALLA QUESTURA DI  
(Rif. P.A.S. Cat.23<sup>A</sup> del 9.11.98)

TARANTO

e, per conoscenza

ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Con la note sopra indicate codesti Uffici hanno chiesto di conoscere il parere di questo Dipartimento in ordine alla possibilità di costituire società che offrano, tra gli altri, servizi di portierato a mezzo di propri dipendenti, iscritti nel registro dei portieri di cui all'art. 62 T.U.L.P.S.

Al riguardo, premesso che l'attività svolta dai portieri va tenuta assolutamente distinta da quella prevista dagli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., si deve rilevare che, secondo consolidata dottrina, si distinguono nella categoria dei portieri due figure: (i) portiere addetto alla vigilanza e custodia ed alla pulizia dello stabile adibito ad uso di abitazione o ad altro uso; (ii) portiere addetto alla sola vigilanza e custodia, con esclusione del servizio di pulizia. Le prestazioni essenziali per la configurazione di un rapporto di portierato sono, quindi, la custodia - intesa come preservazione dell'integrità dell'edificio - e la vigilanza - intesa come sorveglianza continua e concreta.

Carattere precipuo delle mansioni svolte dal portiere è, dunque, la continuità della prestazione: il servizio da svolgere, per sua natura - considerato che si tratta essenzialmente di



# Ministero dell'Interno

- 2 -

sorvegliare e custodire stabili ad uso abitazione - non consente in effetti interruzioni (da ciò discende la concessione dell'alloggio al portiere e la figura del sostituto).

La tipicità della prestazione caratterizza quindi il rapporto negoziale che si instaura tra il portiere o custode e il soggetto proprietario o che comunque ha la disponibilità di uno stabile (ad esempio l'amministratore del condominio), rapporto che lo stesso art. 62 del T.U.L.P.S. presuppone e che non sembra attagliarsi alla particolare tipologia delle imprese che offrono servizi di portierato.

Si deve ancora rilevare che esiste una stretta correlazione tra il soggetto autorizzato a svolgere l'attività di portiere e l'immobile da vigilare. Infatti, dal dettato dell'art. 111 e segg. del Regolamento d'Esecuzione al T.U.L.P.S., si desume che l'interessato all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dei portieri deve indicare, tra l'altro, lo stabile presso il quale effettuerà il servizio. Per converso, i proprietari o i titolari degli immobili che adibiscono al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro di cui all'art. 62 T.U.L.P.S. incorrono nella sanzione amministrativa prevista dal 4° comma dello stesso articolo.

Consegue allora che una generica iscrizione nel registro dei portieri, in assenza di uno specifico riferimento all'immobile oggetto della prestazione, non può essere effettuata e che, pertanto, non si possono costituire legittimamente imprese che abbiano alle proprie dipendenze soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 62 T.U.L.P.S. che vengano, all'occorrenza, "ceduti" ad utenti che ne facciano richiesta.

Tale orientamento, peraltro, è stato di recente confermato dal TAR Abruzzo che, nella sentenza nr. 193 del 10.4.1997 (unita in copia), afferma che "...il rapporto lavorativo di portierato, a differenza di quello di vigilanza o custodia, presuppone l'espletamento di mansioni diverse (desumibili dal contratto stipulato) e un rapporto diretto con il proprietario dell'immobile a differenza del secondo, che presuppone un rapporto tra proprietario e impresa fornitrice del servizio...".

Per completezza d'esposizione si osserva che, in altre occasioni, l'Ufficio scrivente aveva ritenuto che nell'attività in argomento si ravvisassero gli estremi dell'intermediazione di manodopera. Un tale inquadramento della problematica sembrerebbe ora superato dall'orientamento seguito da alcune Direzioni Provinciali del Lavoro, secondo le quali l'attività in questione non presenterebbe gli elementi tipici dell'intermediazione di manodopera.

Alla luce di tale orientamento potrebbe ammettersi, almeno in linea teorica, l'esistenza di società che mettano in contatto propri dipendenti con terzi, i quali procedano all'assunzione diretta di tali soggetti ed alla contestuale iscrizione nel registro dei portieri.

In ogni caso, questo Dipartimento ha ritenuto di acquisire su tale ultima questione il parere del Ministero del Lavoro, e si riserva ulteriori approfondimenti non appena il citato Dicastero avrà espresso il proprio orientamento.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Borri)